

La proposta Broglio è contraria al regolamento. È un nuovo disegno di legge quello che ci fu proposto dal Ministero. Ora, ogni disegno di legge che vien presentato alla Camera, si manda agli uffici non solamente per nominare il commissario, ma per esaminarlo, studiarlo, discuterlo, affinché il commissario nominato porti poi nella Commissione le idee del proprio ufficio. È questo un primo esame che il regolamento richiede, affinché la legge possa poi venire ammessa ad ulteriore discussione.

L'esame che si fa d'ogni legge negli uffici è, per prendere esempio da quello che avviene in Inghilterra, una specie di prima lettura. Ora, se la proposta Broglio venisse ammessa, sarebbe tolta alla Camera, rappresentata dai suoi uffici, il diritto di questo primo esame.

Se la questione è urgente, come dice il signor ministro delle finanze, se è necessario che presto si vada all'unificazione dei vari debiti di tutte le provincie del regno. . .

DI CAVOUR C., presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

CRISPI. . . si può dichiarare d'urgenza il progetto del Governo, e lo scopo al quale si mira sarà tosto raggiunto. Colla dichiarazione d'urgenza, invece di farsi l'esame con quei ritardi che spesso s'incontrano quando i progetti non godono di un tal favore, s'intraprenderà più presto lo studio della legge proposta, più presto sarà nominata la Commissione che deve esaminarla, più presto se ne farà la discussione.

Quindi io chiedo che la Camera voglia respingere la proposta dell'onorevole Broglio, perchè contraria al regolamento.

DI CAVOUR C., presidente del Consiglio. Io credo che la proposta dell'onorevole Broglio fosse opportuna, poichè la nuova legge essendo quasi una conseguenza della prima intorno all'istituzione del Gran Libro del debito pubblico, la Commissione che deve esaminare questa sia la più atta senza dubbio ad esaminare quella testè presentata; tuttavia io non disconosco che si scosta un poco dal regolamento.

Laonde, se fosse stata accolta senza opposizione, io vi avrei fatto plauso; ma, quando si manifesta un'opposizione a questa proposta, io credo che, comunque meno opportuna, bisogna soggiacere alla tirannia del regolamento, e perciò io pregherei l'onorevole Broglio di ritirarla e di non perdere tempo maggiore in siffatta questione e passare all'ordine del giorno.

MICHELINI. Ed io ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Il signor Broglio persiste ancora nella sua mozione?

BROGLIO. No, no, la ritiro.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULL'ACCERTAMENTO DEI DEPUTATI IMPIEGATI.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione sull'ordine del giorno dell'accertamento degli impiegati.

Viene l'elezione del deputato Salvagnoli, ispettore di sanità e consigliere della direzione economico-idraulica delle maremme toscane.

PANATTONI. Io chiedo la permissione di fare una semplice avvertenza, la quale, spero, sarà accettata dalla Commissione.

Essa propone di annullare l'elezione del deputato Salvagnoli pel seguente semplicissimo motivo:

« Crede la Giunta che sia ineleggibile l'onorevole Salvagnoli, perchè ha l'ufficio di consigliere della direzione economica idraulica delle maremme toscane, con giurisdizione ristretta alla maremma medesima. »

Per altro il decreto del 1859, che affida all'onorevole Salvagnoli la qualità di consigliere della direzione economico-idraulica delle maremme toscane, dichiara invece che egli eserciterà quest'ufficio provvisoriamente e senza stipendio.

Quindi l'unico motivo, che la Commissione adduce, manca e svanisce; e se altro non havvi da opporre all'onorevole Salvagnoli, egli è validamente eletto e rimarrà nella Camera.

Tuttavia io non debbo tacere che esso è anche ispettore generale sanitario per il servizio delle maremme. Potrebbe quindi esser tentato qualcuno ad osservare che questa qualità, essendo retribuita con stipendio sul bilancio dello Stato, rende ineligibile il Salvagnoli al Parlamento. Ma io credo che l'onorevole Commissione con molto senno non abbia tenuto conto di questa qualità dell'onorevole Salvagnoli. Imperocchè, come ispettore generale sanitario delle maremme, egli copre un impiego eccezionale, e, mi sia permessa la frase, in questo ufficio egli è un *autocrate sanitario*.

Il Governo granducale della Toscana, che traeva le sue sonnifere ispirazioni dalle maremme, aveva tanta simpatia per cotesto paese, che creava per il medesimo istituti ed impieghi eccezionali. Questi impieghi erano per le maremme creazioni specialissime; e colà s'istituivano giurisdizioni e cariche fuori del diritto comune. Quindi anche l'ispettore sanitario delle maremme fu una singolarità; e l'istituzione del medesimo fu suggerita da un'aspirazione veramente gigantesca.

Infatti il Governo granducale immaginava contemporaneamente di provvedere alla rigenerazione delle maremme anche con istituire una Commissione incaricata di soprintendere alla conservazione della pubblica salute ed al servizio sanitario nella provincia.

A codesta Commissione dava perciò tali e tante prerogative, che il Consiglio superiore di sanità, sedente in Torino, giammai presunse di possedere.

Dice la legge toscana del 16 aprile 1840, che i componenti questa Commissione potranno domandare rapporti, diramare ordini a tutte le autorità delle maremme, ed esercitare perfino le prerogative della polizia di quella provincia; che saranno soggetti alla Commissione stessa tutti gli spedali, tutti i medici, tutti i chirurghi, tutti gli speciali; che essa non dipenderà da alcuno, e potrà prendere di proprio moto tutte le disposizioni confacenti alla salute delle maremme, tranne quella di esiliare le febbri maremmane, poichè a tanto non si estendevano le virtù del principato.

Non occorrerà, diceva cotesta legge toscana del 1840, che la Commissione sanitaria chieda facoltà al Governo, ma basterà che essa dia conto di quel che avrà fatto al ministro della finanza; poichè a quei tempi tre soli erano i Ministeri della Toscana, e a quello della finanza trovavasi raccomandato il bonificamento delle maremme.

Ora, quest'impiego così alto locato che occupava il Salvagnoli, questa Commissione così privilegiata che fu costituita nelle maremme toscane, se avessero dovuto giudicarsi alla stregua della legge 20 novembre 1859, credo che sarebbero state trovate sorpassare in supremazia e in attribuzioni il Consiglio sanitario superiore di Torino, e che vi si troverebbe qualche cosa di più indipendente e più autorevole del medesimo.

Ma piacemi avvertire che nella passata Legislatura occorre d'interpretare l'articolo 97, numero 7, della citata legge sarda, in occasione dell'elezione dell'onorevole professore Bo; e fu